

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della
decisione nella causa iscritta al RGL n. 4723/2018 promossa da:

SHEDID Yasser Mohamed Mohamed Ahmed, in qualità di esercente la potestà
genitoriale sul minore (nome cancellato)

rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marzocchella e dall'avv. Sabrina Favali

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso
dall'avv. Emilia Conrotto

PARTE CONVENUTA

Oggetto: ricorso ex art. 442 e segg. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto del figlio all'indennità di
accompagnamento nel periodo dal 1° giugno 2015 al 31 ottobre 2017, e per l'effetto
dichiarare che nulla doveva essere restituito all'INPS a titolo di indebito. In via
subordinata chiedeva accertare e dichiarare il diritto del figlio a percepire
l'indennità di accompagnamento nel periodo dal 1° giugno al 5 agosto 2015, dall'8
aprile al 20 luglio 2016 e dal 24 maggio al 27 giugno 2017, accertare e dichiarare che
le mensilità di luglio ed ottobre 2017 non erano state accreditate e pertanto nulla
doveva essere restituito all'INPS a titolo di indebito per tali mensilità; accertare e



dichiarare il diritto del figlio all'indennità di accompagnamento dal 1° novembre 2017 e per l'effetto condannare l'INPS alla corresponsione della prestazione dalla predetta data, oltre interessi al tasso legale;

l'INPS riconosceva di non aver corrisposto la rata relativa al mese di luglio 2017, eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripristino, in mancanza di presentazione del modello AP93, per il resto chiedeva la reiezione delle domande formulate in ricorso;

dalla documentazione in atti emergeva che il minore _____, dal 1° maggio 2014 titolare del diritto all'indennità di accompagnamento, seguito dalla struttura complessa di Neuropsichiatria infantile dell'ASL TO2, da giugno 2015 non era più in carico alla struttura, in quanto trasferito in Egitto con la madre ed i fratelli. La psicologa del servizio rivedeva il minore per una visita di controllo a fine giugno 2017, in esito alla quale riteneva che le sue condizioni permanevano gravi, in quanto presentava " scarso aggancio oculare, molte stereotipie, interessi limitati. Dal racconto del padre, sembra che _____ frequenti una scuola in Egitto, oltre al Centro Clinico dove segue l'ossigeno terapia. Non è chiaro, anche per le difficoltà linguistiche del padre, se proseguono le terapie riabilitative che seguiva in Italia, come risultante dalla nota dell'equipe di Npi datata 22 giugno 2017, redatta dalla dott.ssa Veneziani;

l'INPS, appreso che da giugno 2015 il minore non era più presente sul territorio nazionale, con lettera del 29 settembre 2017 comunicava la formazione di un indebito di € 14.854,81 nel periodo 1° giugno 2015/31 ottobre 2017, e ne chiedeva la restituzione;

la dott.ssa Veneziani, psicologa convenzionata con il servizio di Npi, escussa in qualità di testimone, dichiarava che il servizio seguiva il minore dal 2014, non con regolarità costante, tra il 2015 ed il 2016 il minore era stato in Egitto per cure mediche decise dai genitori, il servizio di Npi apprendeva tale circostanza nel giugno



2017, quando il padre le consegnava una relazione dell'ospedale egiziano che aveva seguito il minore nell'ossigeno terapia; prima di partire dall'Italia i familiari le dicevano che sarebbero andati in Egitto per motivi personali, non le chiedevano un parere sull'utilità dell'ossigeno terapia, né se era possibile eseguirla in Italia; le sedute di ossigeno terapia si svolgevano all'interno di una specie di camera iperbarica dove veniva immesso ossigeno per una stimolazione cerebrale, in Italia esisteva soltanto un centro che eseguiva questo tipo di terapia; nel giugno 2017 i sintomi del minore continuavano ad essere gravi, anche prima di andare in Egitto era già molto bravo nel codificare ed assemblare i giochi, al rientro in Italia risultava migliorata la conoscenza della lingua inglese, erano sicuramente migliorate alcune autonomie, l'abilità grafica e forse i tempi a tavolino, ossia il tempo in cui riusciva a restare seduto per svolgere delle attività, nella comunicazione risultava ancora un uso stereotipato del linguaggio, che si presentava ecolalico, lo sviluppo evolutivo era una concausa del miglioramento, al pari delle terapie cognitivo - comportamentali; dalla relazione della clinica pediatrica egiziana risultava che il minore era stato sottoposto ad una metodologia di tipo comportamentale, scrivevano che era stato addestrato, presumibilmente si trattava di una terapia di tipo psicologico - educativo utilizzata per aumentare le competenze e le strategie del bambino, che secondo la neurologa pediatrica egiziana presentava alcune complicanze derivate dall'ossigeno terapia e alcuni disturbi neuropsichiatrici, in esito alle sessioni di ossigeno terapia la psicologa egiziana dichiarava un miglioramento del 35%, senza indicare cosa era migliorato, forse si trattava di parametri ematici;

la sig.ra Bilardello, educatrice professionale, escussa in qualità di testimone, dichiarava di aver visto il minore tutti i mesi da luglio a novembre 2014, di aver attivato da febbraio 2015 un progetto domiciliare con affido diurno da parte di una connazionale, di aver visto regolarmente la madre fino a giugno - luglio 2015, quando la madre le diceva che sarebbero andati in Egitto durante le vacanze estive, a



settembre la scuola le segnalava che il minore era assente, l'affidataria che seguiva il progetto domiciliare le confermava che non erano rientrati dall'Egitto, i genitori si ripresentavano a novembre 2017, chiedendo di attivare la procedura di reinserimento a scuola dal successivo mese di dicembre, rivedeva il bambino ad aprile 2018, le insegnanti di sostegno le dicevano di avere difficoltà a contenere il bambino in classe;

diversamente da quanto affermato nel ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione della somma di € 14.854,81 - " mio figlio è stato in Egitto nel 2016 fino al 2017 esclusivamente per una terapia in accordo con il medico curante considerato che la stessa terapia non è possibile effettuarla in Italia (...) sono stato obbligato ad andare in Egitto proprio perché in accordo con il medico non era possibile avere questo tipo di terapia in Italia", i genitori del minore decidevano autonomamente di sottoporre il figlio ad ossigeno terapia;

dall'esame del passaporto emergeva che il minore si trovava in Italia fino al 5 agosto 2015 (giorno in cui partiva dall'aeroporto di Fiumicino), dall'8 aprile al 20 luglio 2016, dal 24 maggio al 27 giugno 2017 e poi stabilmente dall'8 dicembre 2017. Dall'11 dicembre 2017 il minore frequentava la classe prima dell'istituto comprensivo Torino II plesso Parini. La visita di revisione del 12 giugno 2017 confermava la permanenza delle condizioni sanitarie per percepire l'indennità di accompagnamento;

parte ricorrente sosteneva che la prestazione era dovuta non solo fino al 5 agosto 2015, giorno della partenza per l'Egitto, ma anche nei mesi successivi in quanto la dimora fuori dal territorio italiano dipendeva da gravi motivi sanitari, come previsto dal messaggio INPS n. 20966/2013, in quanto da settembre 2015 ad ottobre 2017 il minore si sottoponeva con cadenza bisettimanale (ad eccezione dei periodi intermedi in cui rientrava in Italia) a cicli di ossigenoterapia che comportavano un miglioramento clinico del 35%, trattamento che non era stato possibile eseguire in Italia in convenzione con il servizio sanitario nazionale. L'INPS sosteneva l'insussistenza delle ipotesi previste per continuare ad erogare la prestazione, quali " interventi



terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere, esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all'estero, esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano. La domanda di accertamento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento nel periodo dal 1° giugno 2015 al 31 ottobre 2017 non è fondata. Le prestazioni in denaro di carattere non contributivo possono essere erogate esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale i beneficiari risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, per cui non si tratta un beneficio "esportabile", ma fruibile soltanto nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che lo riconosce (art. 10 bis del Regolamento CEE 1247/1992: "le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato"). Nel caso di specie da agosto 2015 al 7 dicembre 2017 il minore dimorava stabilmente in Egitto, rientrando in Italia soltanto per poco più di tre mesi nel 2016 e per un mese fra maggio e giugno 2017, brevi periodi non idonei a contraddire la stabile dimora in Egitto per quasi due anni e mezzo. Il trasferimento all'estero non dipendeva da gravi motivi sanitari: l'ossigeno terapia non era stata consigliata dal servizio di Npi che aveva in carico il minore; l'efficacia della terapia con ossigeno iperbarico non era indiscussa, in quanto parte della comunità scientifica la riteneva addirittura un intervento non raccomandato; la letteratura scientifica che la riteneva efficace la relegava al ruolo di terapia complementare ad altri trattamenti; non si trattava quindi di una cura specialistica necessaria, ed inoltre avrebbe potuto essere effettuata presso strutture sanitarie italiane, ancorché non convenzionate;

l'indebitto veniva ricalcolato in € 13.274,34 alla data del 25 giugno 2019, detratti i periodi dal 1° giugno al 4 agosto 2015 (pari a € 1.080,47), nonché la rata di luglio 2017 per € 500,00 (pagata solo per € 15,43). La mensilità di ottobre 2017 risultava invece



pagata presso l'ufficio postale di Torino, corso Palermo 55, come documentato dall'INPS ed ammesso dallo stesso ricorrente. Deve pertanto dichiararsi che sulla prestazione concessa al ricorrente si era formato un indebito pari ad € 13.274,34 al 25 giugno 2019;

come detto l'8 dicembre 2017 il minore rientrava stabilmente in Italia: dal giorno successivo aveva pertanto diritto al ripristino della prestazione, oltre accessori del credito;

la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

accerta e dichiara il diritto del minore (nome cancellato)

a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1° giugno al 4 agosto 2015 e dal 9 dicembre 2017, e per l'effetto condanna l'INPS alla corresponsione della prestazione con le predette decorrenze;

accerta e dichiara che sulla prestazione inv. civ. n. 07086271 per il periodo dal 5 agosto 2015 al 31 ottobre 2017 si è formato un indebito pari ad € 13.274,34 al 25 giugno 2019;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 17 dicembre 2019.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

